

N. CXXIX - Legge riguardante la faccia, i valori unitari e le specificazioni tecniche, nonché la titolarità dei diritti d'autore sulle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione.

30 dicembre 2010

LA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO

- Visto il Trattato del Laterano, sottoscritto in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;
- Vista la legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano 26 novembre 2000;
- Vista, la legge sulle fonti del diritto, 1 ottobre 2008, n. LXXI;

preambolo

- Vista la Convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano del 17 dicembre 2009;
- Vista la normativa dell'Unione Europea riguardante la faccia, i valori unitari e le specificazioni tecniche, nonché la titolarità dei diritti d'autore sulle facce nazionali delle monete in euro destinate alla circolazione, ed in particolare: a) il Regolamento n.975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998; b) il Regolamento n.423/99 del Consiglio del 22 febbraio 1999; c) la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008 [notificata con il numero C(2008) 8625], su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale; d) la comunicazione della Commissione Europea concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro COM/2001/0600 def.;

ha ordinato e ordina quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato.

Articolo 1
(Specificazioni tecniche)

1. La prima serie di monete metalliche in euro, destinate alla circolazione, comprende otto valori unitari da 1 centesimo a 2 euro, caratterizzati dalle seguenti specificazioni:

Valore facciale (Euro)	Diametro in mm	Spessore in mm	Peso in gr	Forma	Colore	Composizione	Bordo
2	25,75	1,95	8,5	Tonda	Parte esterna: bianco	Rame e nickel (Cu75Ni25)	Zigrinatura fine con lettere incise
					Parte interna: giallo	Tre strati: Nickel- Ottone/Nickel/Nickel- ottone CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5	
1	23,25	2,125	7,5	Tonda	Parte esterna: giallo	Nickel-ottone (CuZn20Ni5)	Alternanza di zone lisce e zigrate
					Parte interna: bianco	Tre strati Cu75Ni25/Ni7/Cu75Ni25	
0,50	24,25	1,88	7,8	Tonda	Giallo	"Nordic Gold" Cu89Al5Zn5Sn1	godronatura
0,20	22,25	1,63	5,7	"Fiore Spagnolo"	Giallo	"Nordic Gold" Cu89Al5Zn5Sn1	Liscio
0,10	19,75	1,51	4,1	Tonda	Giallo	"Nordic Gold" Cu89Al5Zn5Sn1	godronatura
0,05	21,25	1,36	3,9	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio
0,02	18,75	1,36	3	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio con un solco
0,01	16,25	1,36	2,3	Tonda	Rosso	Acciaio ricoperto di rame	Liscio

2. La presente tabella è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile nello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 2

(Messa in circolazione delle monete in euro e loro corso legale)

1. Le monete in euro destinate alla circolazione sono messe in circolazione al loro valore facciale e sono le uniche aventi corso legale nello Stato della Città del Vaticano. Una porzione minore delle monete in euro emesse può essere scambiata ad un prezzo superiore, a motivo della loro particolare qualità di coniazione o a ragione di uno speciale allestimento.

2. Ai sensi del presente articolo, per porzione minore si intende un massimo del 49% da destinarsi all'utilizzo per collezione e un minimo del 51% da destinarsi alla circolazione.

Articolo 3

(Identificazione dello Stato di emissione)

Le facce nazionali di tutti i valori unitari delle monete in euro destinate alla circolazione devono recare l'indicazione dello Stato della Città del Vaticano, il nome intero o la sua abbreviazione, SCV.

Articolo 4
(Omissione della denominazione della moneta e del valore unitario)

1. Sulla faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione non deve essere ripetuta né l'indicazione del valore unitario, né di una sua parte, e non deve neppure essere ripetuta la denominazione della moneta unica o di una sua suddivisione.

2. L'incisione sul bordo della moneta da 2 euro può recare l'indicazione del valore unitario, purché si tratti soltanto della cifra "2" o del termine "euro" oppure di entrambi.

Articolo 5
(Disegno delle facce nazionali)

Il disegno che compare sulla faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione deve essere completamente circondato dalle 12 stelle dell'Unione Europea e deve riportare l'anno di conio e l'indicazione del nome dello Stato della Città del Vaticano. Le stelle dell'Unione Europea devono essere uguali a quelle che figurano sulla bandiera europea.

Articolo 6
(Modifiche delle facce nazionali delle normali monete in euro destinate alla circolazione)

1. Fatto salvo il successivo art. 7, i disegni riportati sulla faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione e denominate in euro o in centesimi di euro non devono essere cambiati, salvo che il Sommo Pontefice a cui l'immagine su una moneta fa riferimento non sia cambiato. Tuttavia, lo Stato della Città del Vaticano può aggiornare, ogni quindici anni, il disegno delle monete in euro che raffigurano il Sommo Pontefice, al fine di tener conto di un suo possibile cambio d'aspetto.

2. Il fatto che la carica del Sommo Pontefice sia vacante non dà diritto a cambiare la faccia nazionale delle normali monete in euro destinate alla circolazione.

Articolo 7

(Emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione)

1. Le emissioni di monete commemorative in euro destinate alla circolazione e recanti un disegno diverso da quello presente sulle normali monete in euro destinate alla circolazione commemorano unicamente eventi della massima rilevanza statale o europea.

2. L'emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione deve rispettare le regole di seguito elencate:

a) l'emissione deve essere limitata ad una per ciascun anno, fatti salvi i casi in cui la moneta commemorativa in euro destinata alla circolazione sia emessa in occasione della vacanza della carica del Sommo Pontefice;

b) l'unica moneta utilizzata per tali emissioni deve essere la moneta da 2 euro;

c) il numero totale di monete messe in circolazione per ciascuna emissione non deve superare il più elevato tra i due massimali seguenti:

i) lo 0,1% del numero totale di monete da 2 euro messe in circolazione da tutti gli Stati membri partecipanti fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione della moneta commemorativa; tale massimale può essere innalzato al 2,0% del volume totale di monete da 2 euro circolanti in tutti gli Stati membri partecipanti se viene commemorato un evento di portata realmente mondiale ed altamente simbolico;

ii) il 5,0% del numero totale di monete da 2 euro messe in circolazione dallo Stato della Città del Vaticano fino all'inizio dell'anno precedente l'anno di emissione della moneta commemorativa.

d) l'incisione sul bordo delle monete commemorative in euro destinate alla circolazione deve essere la stessa di quella delle normali monete in euro destinate alla circolazione.

Articolo 8

(Procedura d'informazione e pubblicazione di futuri cambiamenti)

Lo Stato della Città del Vaticano fa pervenire alla Commissione Europea le bozze dei disegni delle monete in euro di norma almeno sei mesi prima della data d'emissione stabilita e assicura il successivo rispetto delle istruzioni impartite dalla Commissione Europea per garantir la conformità dei disegni con riferimento agli orientamenti comuni previsti nella precitata raccomandazione.

Articolo 9
(Titolarità dei diritti d'autore sulle monete in euro)

1. La titolarità dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete espresse in euro appartengono alla Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea.

2. I diritti d'autore relativi ai disegni della faccia statale delle monete vaticane espresse in euro appartengono esclusivamente allo Stato della Città del Vaticano che ne tutela l'osservanza anche attraverso il competente Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

Articolo 10
(Regime di riproduzione)

1. La Commissione europea e lo Stato della Città del Vaticano, limitatamente al proprio territorio nazionale, applicano il regime di riproduzione qui descritto.

2. Previa autorizzazione dell'Autorità competente, è consentita la riproduzione integrale o parziale dei disegni della faccia comune delle monete metalliche espresse in euro, senza che si debba ricorrere ad alcuna procedura specifica nei casi seguenti:

a) fotografie, disegni, dipinti, film, immagini e riproduzioni piane (senza rilievo) in genere, a patto che siano fedelmente somiglianti e che il loro impiego non sia lesivo od offensivo dell'immagine dell'euro;

b) riproduzione in rilievo su oggetti diversi dalle monete metalliche, dalle medaglie e gettoni o qualsiasi altro oggetto che possa essere scambiato per una moneta;

c) riproduzione su gettoni fatti di materiale morbido o di plastica, a patto che la loro dimensione sia più grande o più piccola del cinquanta per cento rispetto alle monete reali.

3. E' vietata la riproduzione su medaglie e gettoni metallici o su qualsiasi altro oggetto di metallo che possa essere scambiato per una moneta.

4. Qualsiasi altra riproduzione, integrale o parziale, dei disegni della faccia comune delle monete in euro deve essere esplicitamente autorizzata dalla Commissione europea.

5. Le domande di autorizzazione presentate dallo Stato della Città del Vaticano alla Commissione europea debbono essere inviate alla Direzione Generale - Affari Economici e Finanziari.

6. E' vietata la riproduzione su medaglia e gettoni metallici o su qualsiasi altro oggetto di metallo nonché in plastica confondibile con metallo, tale che possa essere scambiata per una moneta, della faccia nazionale delle monete vaticane espresse in euro.

Articolo 11
(Rispetto dei diritti d'autore)

1. Lo Stato della Città del Vaticano garantisce sul proprio territorio nazionale i diritti d'autore di cui all'art. 9 della presente legge, conformemente alla vigente legislazione nello Stato della Città del Vaticano ed in ottemperanza alle disposizioni relative alla riproduzione di cui all'art. 10 della presente legge.

2. Qualora lo Stato della Città del Vaticano, direttamente o per tramite della Commissione, venga a conoscenza di eventuali atti illeciti sul proprio territorio, interviene per far cessare la riproduzione o affinché le riproduzioni illecite siano ritirate dalla circolazione.

3. Lo Stato della Città del Vaticano persegue, secondo le proprie leggi penali e civili, il responsabile o i responsabili della riproduzione illecita.

Articolo 12
(Autorità competente)

Nello Stato della Città del Vaticano l'Autorità designata alla tutela dei diritti d'autore sulle monete vaticane espresse in euro è l'Ufficio Filatelico e Numismatico del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Ad esso spetta il compito di segnalare prontamente all'Autorità Giudiziaria le violazioni di cui venga a conoscenza.

Articolo 13
(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate tutte le norme vigenti nello Stato in contrasto con la presente Legge.
2. La presente legge entra in vigore il 15 gennaio 2010.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 20 dicembre 2010.

L'originale della presente legge medesima, munita del Sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Città del Vaticano, trenta dicembre duemilaedieci

Visto
Il Segretario Generale del Governatorato

+ Carlo Maria Viganò
